



avrà luogo - nei primi ventisei  
anni - con una quota a carico  
della Cooperativa mutuataria  
in aggiunta all'annualità di  
contributo statale e - per gli ultimi  
sei quindici anni - con la sola  
annualità di contributo statale.  
oppure - se richiesto dalla Coope-  
rativa mutuataria ed in via  
eccezionale - rispettivamente in  
anni ventisei e dieci; fermo  
rimanendo in ambedue i casi,  
che per i primi ventisei o ventisei  
anni sarà adottata la  
"semestralità non scontata" mentre  
per gli ultimi quindici o dieci  
anni il contributo statale sarà  
corrisposto ad "annualità post-  
cipate";

d) spese legali e tecniche a carico  
della Cooperativa mutuataria.

3° - di dare mandato al Diret-  
tore Generale e, in sua vece, al  
vice Direttore Generale, ciascuno  
con facoltà di firmare da solo